

Milano, 3 Marzo 2021

Alla c.a. dei membri della

X Commissione della Camera dei deputati (Attività produttive, commercio e turismo)

**RELAZIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE n. 1239 “Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all’occupazione e misure di semplificazione” presentata il 4 ottobre 2018**

La presente relazione è predisposta a nome di Italian Angels for Growth e Club Degli Investitori, che rappresentano oltre 400 investitori privati che investono i propri capitali in startup e PMI innovative e sono oggi i due principali network di *business angel* del nostro Paese. Ad oggi i soci dei nostri network hanno finanziato più di 120 startup per un totale di € 55 milioni investiti attraendo co-investitori per ulteriori € 200 milioni.

In qualità di Business Angels Network siamo stati coinvolti a novembre 2020 nella lettura e nel fornire primi commenti al progetto di legge in oggetto, ed ora abbiamo avuto modo di leggere il testo allegato.

Presentiamo di seguito in modo sintetico gli elementi del progetto di legge che riteniamo positivi, e le modifiche che a nostro avviso debbono essere apportate al fine di rendere maggiormente efficace la normativa di favore per le Start-Up e le PMI Innovative. Alleghiamo infine la nostra proposta di scrittura delle modifiche suggerite.

**Punti di forza della presente proposta di legge n. 1239**

In linea generale, riteniamo estremamente positivo il fatto che si voglia fornire un quadro normativo di carattere generale volto a favorire lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione, con particolare riferimento alle Start Up ed alle PMI Innovative, attraverso modifiche normative che riguardano: gli incentivi fiscali a favore di chi investe in tali società, gli incentivi diretti alle Start-Up e PMI in termini di fondi dedicati e di riduzione del carico contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato, la normativa sugli “impatriati” che tornano in Italia per fondare o per lavorare in una Start-Up, il sistema dell’Università, la normativa in materia di Società di Gestione del Risparmio.

Più nel dettaglio, riteniamo positivo il contenuto dell’art. 2 c. 1 della proposta di legge, ossia il passaggio dall’attuale regime di incentivazione fiscale a favore degli investitori basato su detrazioni (pari al 30% del capitale investito) per le persone fisiche e deduzioni per le società di capitali (pari al 30% del capitale investito), ad un regime di deduzione dal reddito (sia delle persone fisiche che delle società di capitali) pari al 70% del capitale investito. Ciò a patto di:



- 1) Non vedere ridotta la percentuale di deduzione rispetto al 70%, percentuale prevista dalla proposta di legge;
- 2) Prevedere espressamente che la deduzione maturata con l'investimento possa essere utilizzata nell'anno di maturazione e nei 3 successivi in caso di redditi "incapienti" (come è oggi previsto per la detrazione);
- 3) Non dover vincolare tali incentivi ai limiti del "de minimis", come avviene oggi in base all'art. 29-bis del DL 179/2012 (recentemente introdotto con l'art. 38 Decreto Rilancio DL 34/2020).

Nel caso in cui tali elementi essenziali non dovessero essere presenti nella nuova normativa, riteniamo che il sistema di incentivazione attualmente previsto dall'art. 29 del DL 179/2012 (detrazione del 30%) sia preferibile a quanto previsto nella proposta di legge n. 1239.

Riteniamo inoltre utile – ancorché non essenziale per lo sviluppo del mercato – la previsione di dell'art. 2 c. 2 della proposta di legge, che prevede l'esenzione da ogni imposta sulle plusvalenze derivanti da cessione delle partecipazioni in start-up e PMI innovative.

Riteniamo estremamente positivo il contenuto dell'art. 2 c. 4 della proposta di legge, che prevede la deducibilità del 70% dal reddito di impresa del costo di acquisto di quote di Start-Up e PMI Innovative.

Riteniamo molto utile la previsione dell'art. 3 comma 1 della proposta di legge in merito al costo maggiorato del 70% per i prodotti e servizi acquistati da Start-Up e PMI Innovative.

E' a nostro avviso molto utile ed apprezzabile il contenuto dell'art. 3 commi 2 e 3 in merito alla previsione di validità fiscale piena dei disavanzi da fusione, scissione e conferimento conseguenti ad operazioni straordinarie con Start-Up e PMI Innovative.

Ottime sono – a nostro avviso – le previsioni normative contenute nella proposta di legge n. 1239 in merito alle "società di investimento" (art. 1 comma 2 lett. f) e art. 13 della proposta di legge).

### **Modifiche da apportare alla presente proposta di legge n. 1239**

Per quanto attiene agli incentivi fiscali a favore degli investitori, riteniamo che questo sistema di incentivazione – quello nuovo così quello attualmente vigente - porti ad escludere dai benefici fiscali una fascia di contribuenti/potenziali investitori che, non avendo redditi assoggettati ad IRPEF, non trae alcun beneficio da una deduzione (come non ne trae da una detrazione) valida solo a fini IRPEF. Per questo motivo, a già a novembre 2020 abbiamo suggerito una modifica alla normativa che preveda la possibilità di trasformare parte della deduzione (ad esempio il 50% della deduzione maturata a seguito dell'investimento) in un credito di imposta, che sia utilizzabile esclusivamente in compensazione con altri debiti tributari (es: IMU, IVIE, IVAFE, imposta sostitutiva dell'IRPEF per cedolare secca, imposte sostitutive per la tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ecc.), oppure utilizzabile per compensare l'imposizione applicata dagli intermediari finanziari per i redditi assoggettati al regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito.

Inoltre, deve essere espressamente previsto che la deduzione maturata con l'investimento può essere utilizzata nell'anno di maturazione e nei 3 successivi (come è oggi previsto per la detrazione).

A nostro avviso queste modifiche normative in termini di incentivi fiscali agli investitori debbono andare a sostituire – abolendolo – il regime di cui all'art. 29-bis del DL 179/2012 recentemente introdotto con l'art. 38 Decreto Rilancio DL 34/2020, che prevede una detrazione pari al 50% per investimenti effettuati dalle persone fisiche in Start-Up e PMI Innovative, con il limite di € 100.000 per investitore, ma soprattutto nei limiti del “*de minimis*” per la Start-Up o PMI beneficiaria dell'investimento, il che rende la norma incentivante sostanzialmente inutilizzabile.

Riteniamo che sarebbe estremamente utile consentire la deducibilità (piena o parziale) dall'IRPEF e dai regimi di risparmio gestito ed amministrato delle minusvalenze e delle perdite da liquidazione cui gli investitori vanno in contro nel momento in cui l'iniziativa imprenditoriale non dà esito positivo. Si ricorda infatti che oggi, nel nostro sistema tributario, le perdite da liquidazione non sono deducibili, mentre le minusvalenze (che richiedono la preventiva cessione della partecipazione) sono deducibili solo da plusvalenze conseguite in regime “dichiarativo” (non quindi nei sistemi del risparmio gestito o amministrato).

Segnaliamo infine che il metodo oggi più diffuso per l'investimento in società in fase seed o di scale-up da parte di singoli investitori (business angels organizzati o meno) sia il “consorzio”, realizzato attraverso la costituzione di veicoli societari: in pratica un gruppo di persone o di società si consorziano costituendo una società (veicolo) che – raccolti i capitali dai propri soci – investe nella Start-Up / PMI innovativa. L'attuale normativa contenuta nel DL 179/2012 (anche grazie ai chiarimenti ministeriali forniti con la Circolare Ministeriale numero 16/E emessa il 11/6/2014) rende “pari dignità” all'investimento diretto o tramite veicolo (oggi definito “società di capitali che investe prevalentemente in Start-Up o PMI innovativa”). Riteniamo sia di vitale importanza che tutti i nuovi meccanismi incentivanti continuino ad equiparare l'investimento diretto all'investimento tramite veicolo, trattando lo stesso come una “*pass through entity*”, ossia una società sostanzialmente “trasparente” dal punto di vista dell'incentivo fiscale.

Se lo strumento normativo utilizzato per incentivare i “veicoli” è la “società di investimento” (di cui all'art. 1, comma 2 lett f) della proposta di legge n. 1239), bisognerebbe prevedere che le stesse siano considerate fiscalmente trasparenti, in modo tale che i benefici fiscali previsti per investimenti, disinvestimenti e perdite non siano fruibili dal veicolo ma dagli investitori.

**ALLEGATO 1: Modifiche suggerite al testo della proposta di legge n. 1239**

Testo attuale	Testo proposto (in rosso le modifiche)
<p>ART. 1, comma 2, lett. e)</p> <p>c) «corporate venture capital» (CVC): l'investimento effettuato da un'azienda in una start-up o una PMI attraverso un fondo dedicato allo scopo di avere un accesso privilegiato alle innovazioni e alle tecnologie sviluppate dalle aziende acquisite</p>	<p>ART. 1, comma 2, lett. e)</p> <p>c) «corporate venture capital» (CVC): l'investimento effettuato, <b>sia attraverso aumento di capitale che attraverso acquisizione di quote o azioni</b>, da un'azienda in una start-up o una PMI attraverso un fondo dedicato allo scopo di avere un accesso privilegiato alle innovazioni e alle tecnologie sviluppate dalle aziende acquisite</p>
<p>f) “Società d’investimento”: società che investono capitali privati, senza ricorrere alla raccolta da fondi istituzionali e fondi terzi, non sottostando così alla normativa delle società di gestione del risparmio (SGR).</p>	<p>f) “Società d’investimento”: società che investono capitali privati, senza ricorrere alla raccolta da fondi istituzionali e fondi terzi, non sottostando così alla normativa delle società di gestione del risparmio (SGR). <b>Sono considerate “società d’investimento” anche le “altre società che investono prevalentemente in Start-Up e PMI Innovative, così come definite dall’art. 29 comma 4 del DL 179/2012 e del successivo Decreto Attuativo emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 30/01/2014 e confermato dalla C.M. numero 16/E emessa il 11/6/2014 dall’Agenzia delle Entrate.</b></p>
<p>ART. 2, comma 1, lett. c)</p> <p>c) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:</p> <p>«7-ter. A decorrere dall’anno 2019, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, diversi dalle start-up innovative, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, piccole o medie imprese innovative, fondi per il venture capital, fondi promossi da incubatori certificati o angel</p>	<p>ART. 2, comma 1, lett. c)</p> <p>c) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:</p> <p>«7-ter. A decorrere dall’anno <b>2021</b>, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, diversi dalle start-up innovative, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, piccole o medie imprese innovative, fondi per il venture capital, fondi promossi da incubatori certificati o angel</p>



<p>network o società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese innovative. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e di euro 4.000.000 per le società, incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente, e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.</p>	<p>network o società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese innovative. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e di euro 4.000.000 per le società, incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente, e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.</p> <p><b>Nel caso in cui il reddito della persona fisica o della società che ha effettuato l'investimento non sia capiente per accogliere la deduzione di cui al comma precedente, la stessa può essere utilizzata a riduzione del reddito degli esercizi successivi, ma non oltre il terzo.</b></p> <p><b>Nel caso di investimento attraverso "società di investimento" e/o "società di capitali che investe prevalentemente in Start-Up e PMI Innovative", l'agevolazione fiscale è fruita dai soggetti investitori e non dalla società che ha effettuato l'investimento.</b></p>
<p>ART. 2, comma 3</p> <p>3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei</p>	<p>ART. 2, comma 3</p> <p>3. <b>Le minusvalenze da cessione e le perdite derivanti da liquidazione conseguite a seguito dell'investimento effettuato in Start-Up e PMI Innovative <del>Non</del> concorrono alla formazione del reddito imponibile delle persone fisiche in termini di riduzione dello stesso reddito imponibile—nella misura del 50 per cento.</b> Tali minusvalenze e perdite</p>



<p>propri investimenti in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione.</p>	<p>da liquidazione possono essere comunicate agli intermediari finanziari e portate da questi a riduzione dei redditi di capitali e dei redditi diversi conseguiti nei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito di cui al D. Lgs n. 461 del 21/11/1997. La deduzione delle minusvalenze e delle perdite di liquidazione dal reddito e dai regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito si applica sia in caso di investimento diretto, sia in caso di investimento effettuato tramite “società di investimento”, di “società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative”, <del>le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente</del> ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione.</p>
<p>Articolo ad oggi non presente nella proposta di legge n. 1239</p>	<p><b>ART. 2, comma 6</b></p> <p>6. Per gli investimenti effettuati dalle persone fisiche in Start Up e PMI Innovative direttamente o per il tramite di “società di investimento”, di “società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative”, in alternativa alla deduzione dal reddito di cui al comma 1, è possibile fruire di un credito di imposta pari al 50% della deduzione spettante. Il credito di imposta non può essere chiesto a rimborso e non è cedibile, ma può essere compensato nell'anno di ottenimento e nei successivi tre periodi di imposta, con qualunque tipologia di imposta assolta dal contribuente. Il credito di imposta può inoltre essere comunicato agli intermediari finanziari e da questi utilizzato – per lo stesso contribuente - in compensazione per evitare ritenute alla fonte su</p>



	<p>redditi di capitale e redditi diversi in caso di attività finanziarie assoggettate al regime di risparmio amministrato o di imposta sostitutiva in caso di regime del risparmio gestito (di cui al D. Lgs n. 461 del 21/11/1997). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità di richiesta del credito di imposta, e le modalità di comunicazione e fruizione dello stesso da parte degli intermediari finanziari per imposte proprie dello stesso contribuente.</p>
<p>Articolo ad oggi non presente nella proposta di legge n. 1239</p>	<p><b>ART. 2, comma 7</b></p> <p>A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 29-bis del DL 179/2012, così come introdotto dal DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).</p>

